

Accordo per la condivisione della prestazione lavorativa di personale dipendente

L'anno 2025 addì ventisei del mese di marzo presso la sede municipale di Esine,

tra il comune di Esine rappresentato dal Sindaco p.t. sig. Emanuele Moraschini, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 26.03.2025

e

il Comune di Berzo Inferiore rappresentato dal Sindaco p.t. sig. Ruggero Bontempi, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Premesso che:

- del 26.03.2025 pervenuta al protocollo comunale n. 3254 il Comune di Berzo Inferiore ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente del Comune di Esine sig. Pellegrini Riccardo per n. 12 ore settimanali eccedenti il normale orario di servizio ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e del CCNL 16.11.2022, triennio 2019-2022;
- la richiesta è motivata dalla necessità di implementare l'ufficio tecnico per ragioni organizzative interne;

Precisato che:

- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni dei Comuni, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53 del DLGS n. 165/2001, prevedendo che gli stessi possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- il dlgs n. 66/2003, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di consentire una più attuale distribuzione dei tempi di vita e di lavoro, fissa il limite massimo di ore lavorative settimanali in n. 48.

Vista la circolare n. 2 datata 21 ottobre 2005 del ministero dell'Interno che, ribadendo i principi dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, apre all'ipotesi di utilizzazione del lavoratore presso altri enti locali precisando che tali attività "non debbano apportare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali";

Considerato che l'ampliamento di n. 12 ore settimanali della prestazione lavorativa del dipendente non eccede dal limite massimo previsto dalla normativa vigente;

Considerato che a seguito della prestazione lavorativa presso il comune di Berzo Inferiore per 12 ore settimanali presso il Comune di Esine per 36 ore settimanali, il n. massimo delle ore lavorative prestate dal dipendente Pellegrini Riccardo rispetta il limite delle 48 ore previste dalla vigente normativa;

si conviene quanto segue:

- art. 1: il Comune di Esine autorizza il proprio dipendente sig. Pellegrini Riccardo, dipendente a tempo pieno e indeterminato, nell'Area tecnica dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria giuridica D), a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Berzo Inferiore per n. massimo di 12 ore settimanali, oltre l'orario di lavoro di 36, prestate presso il comune di Esine;
- art. 2: il Comune di Berzo Inferiore provvederà autonomamente e con cadenza mensile all'erogazione della retribuzione aggiuntiva per le 12 ore settimanali di prestazione lavorativa svolta presso il Comune retribuzione lorda mensile tabellare ai sensi del ccnl vigente nel tempo) e al versamento degli oneri riflessi;
- art. 3: il dipendente dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro opera in base all'organigramma funzionale dell'Ente presso il quale svolge la propria prestazione lavorativa, la fruizione degli istituti contrattuali di cui al CCNL 16.11.2022 quali, a puro titolo esemplificativo, il congedo ordinario e i permessi, qualora coinvolga giornate nelle quali è prevista la prestazione presso entrambi gli Enti, è condizionata all'acquisizione, da parte del dipendente, dell'autorizzazione da parte di entrambi i comuni;
- art. 4: il Comune di Esine stabilirà l'orario di lavoro del dipendente Pellegrini Riccardo autonomamente e il Comune di Braone si adeguerà all'orario stabilito e ad eventuali variazioni che si rendessero necessarie;
- art. 5: all'erogazione di eventuali somme dovute al dipendente quale salario accessorio gli Enti provvedono autonomamente;
- art. 6: il presente accordo decorre dal 01.04.2025 e scade il 31.05.2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Esine

il Sindaco di Berzo Inferiore